

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4155 del 02/08/2017
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO. DETERMINAZIONE INDENNIZZO PER UTILIZZO SENZA CONCESSIONE AREA DEMANIALE F. RONCO IN LOCALITA' LONGANA-GHIBULLO DEL COMUNE DI RAVENNA CON RAMPA DI COLLEGAMENTO ALLA VIA PUBBLICA - GIANNELLI
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4323 del 02/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno due AGOSTO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO. DETERMINAZIONE INDENNIZZO PER UTILIZZO SENZA CONCESSIONE AREA DEMANIALE F. RONCO IN LOCALITA' LONGANA-GHIBULLO DEL COMUNE DI RAVENNA CON RAMPA DI COLLEGAMENTO ALLA VIA PUBBLICA - GIANNELLI

**IL DIRIGENTE**

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs. 112/1998, pubblicati sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale serie generale n. 31 del 21.02.2001, inerenti alla gestione del demanio idrico da parte delle Regioni a decorrere da tale data;
- la determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n. 3261 del 18.04.2001, con la quale è stato attribuito ai Servizi Provinciali Difesa del Suolo competenti per territorio l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti alla gestione del demanio idrico a decorrere dal 21.02.2001;
- la D.G.R. n. 1260 del 22.07.2002 e la D.G.R. n. 2132 del 21.12.2009 con cui si è proceduto alla riorganizzazione dei Servizi della Difesa del Suolo e all'istituzione del Servizio Tecnico di Bacino Romagna;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e, in particolare, gli articoli 14 e 16, in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna;

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relativi al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpaee sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

DATO ATTO di quanto contenuto nel verbale di accertamento di illecito amministrativo per violazione art. 21, comma 1, L.R. 7/2004 (utilizzo aree del demanio idrico senza concessione), PG.2014.0284300 del 04.08.2014, a carico di Giannelli Nara, C.F. GNNNRA59T67C745I, notificato come da documentazione conservata da questa Struttura:

- accertamento della presenza sulla scarpata esterna dell'argine sinistro del fiume Ronco in località Longana-Ghibullo del comune di Ravenna, area demaniale censita nel Comune di Ravenna, Sezione Ravenna, al Foglio 223, particella 41, di una rampa di collegamento, unico accesso, fra la pubblica via posta in sommità arginale e il terreno privato confinante al piede, di proprietà della su citata Giannelli Nara, identificato al Catasto del Comune di Ravenna, Sezione Ravenna al Foglio 223, particella 9;
- rilevazione dell'assenza di concessione demaniale per l'utilizzazione descritta;

VISTE le disposizioni in materia:

- la L.R. 22.12.2009 n. 24 e s.m., Legge finanziaria regionale, e, in particolare, l'art. 51, comma 2, il quale, in merito alla quantificazione dell'indennizzo per uso del demanio idrico in assenza di concessione, stabilisce una maggiorazione del 20% dell'importo del canone calcolato sulla base della normativa prevista;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7, "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", capo II, sezione I, articoli 13 e seguenti che contengono disposizioni per la gestione delle aree del demanio idrico e, in particolare, l'art. 20 che nel prevedere i criteri per la determinazione del canone annuo di concessione, relativamente all'utilizzo con rampa carrabile di cui al comma 3, lett. h), punto 5), stabiliva il canone annuo di concessione in € 125,00;
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04" che, riguardo alle suddette rampe carrabili ha previsto una riduzione del canone

annuo dovuto da 125,00 euro a 75,00 euro qualora esse rappresentino l'unico accesso possibile alla proprietà;

- la L.R. 30 aprile 2015 n. 2 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico" che, all'art 8, comma 1, precisa che i canoni demaniali sono dovuti per anno solare entro il 31 marzo;

TENUTO CONTO che per il periodo anteriore all'entrata in vigore della L.R. 7/2004, in attuazione della citata determinazione n. 3261/2001, il canone annuo applicabile è quello che era stato determinato dalle Amministrazioni Statali sulla base dei criteri all'epoca esistenti in € 123,95;

PRESO ATTO che ad oggi non è pervenuta istanza per la concessione dell'area demaniale utilizzata;

CONSTATATO che, in applicazione della su illustrata disciplina per l'utilizzo di area demaniale con rampa, l'indennizzo annuo è quantificato rispettivamente in € 148,74 (canone annuo ricognitorio di € 123,95 aumentato del 20%) per il periodo anteriore alla L.R. 7/2004 ossia dal 21.01.2001 al 29.04.2004, in € 150,00 (canone annuo di € 125,00 aumentato del 20%) per il periodo in vigore della L.R. 7/2004 ossia dal 30.04.2004 al 28.06.2009, in € 90,00 (canone annuo di € 75,00 aumentato del 20%) a seguito della riduzione apportata dalla D.G.R. 913/2009 per il periodo dal 29.06.2009 al 31.12.2017;

APPURATO che, sulla base dei canoni annui sopra indicati maggiorati del 20%, l'indennizzo dovuto è di 474,00 dal 21.02.2001 al 29.04.2004, di € 775,00 dal 30.04.2004 al 28.06.2009, di € 766,00 dal 29.06.2009 al 31.12.2017;

VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

DATO ATTO che con nota PGRA.2017.9341 del 06.07.2017, ricevuta dal destinatario, come da ricevuta conservata da questa Struttura, è stata data comunicazione di avvio del procedimento per la determinazione dell'indennizzo dovuto per l'utilizzo dell'area demaniale mediante la rampa carrabile in assenza di concessione;

RITENUTO pertanto di accertare e quantificare in conformità ai criteri delineati l'indennizzo dovuto dal 21.02.2001 al 31.12.2017 in € 2.015,00, salvo ulteriore indennizzo per il protrarsi dell'occupazione senza concessione e/o conguagli;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;

- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- 1.di accertare e quantificare in € 2.015,00, l'importo dell'indennizzo dovuto dal 21.02.2001 al 31.12.2017 per l'utilizzo, in assenza di concessione, di area demaniale del fiume Ronco, in località Longana-Ghibullo del comune di Ravenna, censita nel Comune di Ravenna, Sezione Ravenna, al Foglio 223, particella 41, mediante una rampa carrabile di collegamento, unico accesso, fra la pubblica via posta in sommità arginale e il terreno privato confinante al piede identificato al Catasto del Comune di Ravenna, Sezione Ravenna al Foglio 223, particella 9, di proprietà di Giannelli Nara, C.F. GNNNRA59T67C745I, salvo ulteriore indennizzo per il protrarsi dell'occupazione senza concessione e/o conguagli;
- 2.di richiedere alla suddetta Giannelli Nara, il pagamento della somma di € 2.015,00 nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente atto sul C/C postale 1018766707 (attraverso un bollettino o con bonifico IBAN IT25R0760102400001018766707), intestato a Regione Emilia Romagna somme dovute utilizzo beni demanio IDR STB 453, con causale "utilizzo area demaniale rampa f. Ronco 21.02.2001-31.12.2017", salvo assenso alla rateizzazione disciplinata dall'art. 45 della L.R. 28/2013, che venisse domandata entro dieci giorni;
- 3.di avvertire che, in caso di mancato pagamento della somma sopra specificata entro il termine assegnato, sarà attivato il procedimento per la riscossione coattiva secondo quanto prescritto dall'art. 51, comma 4, L.R. 24/2009;
- 4.di trasmettere al destinatario copia del presente provvedimento;
5. di dare atto che responsabile del procedimento è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
6. di dare atto che l'originale del presente atto firmato digitalmente è contenuto nel sistema informatico di gestione degli atti di Arpae;
7. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m..

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**